



FLC CGIL
Ravenna

federazione lavoratori
della conoscenza



...in primo piano

29/03/2022 n 42

Cosa cambia nella scuola dopo la cessazione dello stato di emergenza

Le disposizioni contenute nel DL 24 del 24 marzo 2022. Al 15 giugno decade l'obbligo vaccinale per il personale scolastico. Per la FLC CGIL si tratta di misure discriminatorie per il personale che sottraggono le risorse già contrattate nelle scuole



Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".

Forniamo una sintesi dei contenuti del provvedimento con particolare riferimento alle disposizioni che a decorrere dal 1° aprile 2022, impattano direttamente o indirettamente sulle istituzioni e nelle scuole del sistema educativo, scolastico e formativo.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Permane fino al 30 aprile 2022 l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2, tra gli altri casi indicati, anche sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Graduale eliminazione del green pass base

Alla data del 30 aprile 2022 cessa la prescrizione delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo così come per altri servizi e attività, tra cui anche la partecipazione ai concorsi pubblici.

Obblighi vaccinali

L'obbligo vaccinale, da adempiersi con la somministrazione della terza dose di richiamo, si applica fino al 15 giugno 2022 per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, oltre che per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. Permane la possibilità di esenzione o di differimento in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore.

Sono confermate le precedenti modalità di controllo, per cui i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni assicurano il rispetto della norma verificando l'adempimento dell'obbligo vaccinale e invitano gli interessati a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.

Con il [DL 24/22](#), l'atto d'accertamento dell'inadempimento non determina "l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro", ma impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica. Dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 il personale docente e educativo non vaccinato viene sostituito mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

Fermi restando gli obblighi vaccinali già indicati e la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, si prevede, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, che i lavoratori debbano possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, il cosiddetto green pass base.

Nuove modalità di gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo

Dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, si prevede la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. La modalità di svolgimento delle attività didattiche rimane prevalentemente in presenza anche nel caso di contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione dell'autosorveglianza, con le seguenti specifiche:

- nelle istituzioni del sistema integrato zero sei, nelle scuole primarie, nelle secondarie di primo e di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci

giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione;

- gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento in seguito all'infezione, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- fino alla fine dell'anno scolastico 2021/2022, nelle istituzioni e nelle scuole del sistema educativo, scolastico e formativo, nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le già note misure di sicurezza:
 - a) obbligo di utilizzo delle mascherine di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
 - b) raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
 - c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Infine, permane per l'anno scolastico 2021/2022, la previsione che consente alla valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nel corrente anno scolastico, di produrre gli stessi effetti indicati dalla normativa previgente alla fase pandemica.

Il nostro commento

Consideriamo pesanti le ricadute delle misure introdotte dal [DL 24 del 24 marzo 2022](#) sulla scuola, in primo luogo perché introducono discriminazioni all'interno del personale a partire dalle indicazioni relative alle sostituzioni, consentite nel caso del personale docente non vaccinato e non consentite invece per il personale Ata, che è chiamato, anche da non vaccinato, a svolgere attività di assistenza alla didattica nei laboratori, nelle palestre, nella scuola dell'infanzia, nelle mense e agli alunni con disabilità. Inoltre, valutiamo estremamente grave il fatto che i fondi necessari a tali sostituzioni saranno sottratti al fondo di istituto. La didattica a distanza viene consentita a richiesta agli studenti assenti per contagio con tutte le difficoltà didattiche connesse a lezioni rivolte ad una parte di alunni presenti in classe e ad una parte di alunni a casa.

[Come già espresso](#), la FLC CGIL chiede al Ministro di dare un immediato segnale di sospensione dell'efficacia del decreto fino a chiarimento su queste misure sbagliate, discriminatorie e difficilmente gestibili.

Le misure sulla fine dell'emergenza sono discriminatorie per il personale e sottraggono risorse contrattuali alle scuole

Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL



Roma, 25 marzo - Con il varo del [decreto legge sulla fine dell'emergenza da Covid-19](#) sono state previste dal Governo alcune misure per la scuola che risultano errate sotto molti profili: introducono discriminazioni all'interno del personale docente, e fra docenti e personale ATA; sottraggono fondi ai contratti integrativi delle scuole limitandone l'operatività; contraddicono l'operato dello stesso Ministero dell'Istruzione in materia di didattica a distanza.

Approfondimento sul DL 24/22

Solo per citare le principali criticità, una evidente discriminazione riguarda le sostituzioni, consentite nel caso del personale docente non vaccinato e non consentite invece per il personale Ata, che non si capisce come potrà continuare, anche da non vaccinato, a svolgere attività di assistenza alla didattica nei laboratori, nelle palestre, nella scuola dell'infanzia, nelle mense e agli alunni con disabilità.

A questo si aggiunge il fatto che i fondi necessari per pagare i supplenti dei docenti rientrati senza vaccinarsi vengono sottratti dal fondo di istituto: si prendono cioè alle scuole. E questo senza tener conto che tali risorse sono già state oggetto di programmazione didattica e di contrattazione, e dunque già impegnate per altre attività.

Un'operazione a perdere per la scuola e che sottrae risorse contrattuali per il personale. Ancora una volta anziché investire si riducono le risorse.

Infine la didattica a distanza che diventa "servizio a domanda individuale", concessa in modo anomalo su richiesta delle famiglie per gli studenti assenti per contagio, previo certificato del medico sulla sostenibilità dello sforzo fisico da parte dell'alunno malato. Una didattica difficile da svolgere e poco efficace, come ben sanno i docenti, tanto più quando la stessa lezione dovrebbe rivolgersi ad una parte di alunni presenti in classe e ad una parte di alunni a casa.

Chiediamo al Ministro di dare un immediato segnale di sospensione dell'efficacia del decreto fino a chiarimento su queste misure sbagliate, discriminatorie e difficilmente gestibili.

Personale scolastico all'estero: pubblicato il bando per dirigenti scolastici area inglese e tedesco

Scadenza per la presentazione delle domande via pec fissata al 26 aprile 2022



Publicato il 25 marzo 2022 sulla Gazzetta Ufficiale ([Concorsi ed Esami n. 24](#)) e sul [sito MAECI](#) il bando per la selezione di dirigenti scolastici da inviare all'estero, area linguistica inglese e tedesca.

Bando (DD 4815/0233 del 9 marzo 2022)

Sono requisiti di partecipazione il servizio di ruolo di almeno 3 anni (oltre l'anno di prova ed escluso l'anno in corso), il possesso di una certificazione linguistica di livello almeno B2 per le aree messe a bando e la partecipazione ad un corso di intercultura, internazionalizzazione e/o marketing di almeno 25 ore.

La selezione è per titoli (con punteggio minimo di accesso di 15 punti e massimo di 60) e per colloquio (con punteggio minimo di idoneità di 24 punti e massimo di 40).

Le domande potranno essere presentate esclusivamente via pec e compilando il [modello allegato al bando](#) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando stesso in Gazzetta Ufficiale, dunque il termine ultimo è stato fissato entro e non oltre le ore 23.59 del 26 aprile 2022 (il 24 aprile è infatti domenica e lunedì 25 aprile è festa nazionale).

Tutte le indicazioni di lettura del bando sono riportate nella nostra scheda.

Scheda di approfondimento

Nei prossimi giorni sarà aperto il [corso di preparazione di Proteo Fare Sapere](#) e sarà organizzata un'assemblea informativa di supporto alla compilazione della domanda

Prove concorso ordinario: visualizzazione prove scritte e istanze di accesso agli atti

DiversiUSR informano i candidati che non risponderanno alle richieste di accesso agli atti, occorre aspettare la visualizzazione della prova su Istanze online. Per la FLC CGIL è necessario che la visualizzazione avvenga al più presto



In questi giorni diversi partecipanti del concorso ordinario 2020 (DD 499/2020 e DD 23/2022) hanno contattato le nostre sedi esprimendo forti perplessità per l'impostazione dei quiz del concorso ordinario. Nel caso di alcune classi di concorso, come la AB24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado - Inglese) e la AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado- Inglese) i partecipanti riferiscono di quesiti poco pertinenti rispetto al programma d'esame.

In questo momento, non avendo a disposizione le domande della prova, è per noi impossibile stabilire se ci sono i presupposti per chiedere un intervento al Ministero, [come abbiamo fatto nel caso del concorso della scuola primaria](#), sebbene abbiamo comunque informato l'amministrazione dei dubbi sollevati dai concorrenti.

Come FLC CGIL siamo quindi disponibili a dare supporto ai docenti coinvolti, nella consapevolezza però che qualsiasi tipo di intervento a tutela dei lavoratori ha come presupposto la condizione di prendere visione della prova e dei quesiti.

Tempistica per la visualizzazione delle prove

Nel caso del concorso ordinario della scuola primaria e dell'infanzia il Ministero ha reso disponibili i quiz su POLIS Istanze online a partire dal 10 gennaio, quando le prove si erano concluse il 21 dicembre.

Ci si chiede a questo punto quale sarà la tempistica per l'ordinario della scuola secondaria.

L'USR Lazio, con [la nota 11143 del 24 marzo 2022](#) ha informato i candidati che coloro che hanno sostenuto la prova scritta del concorso potranno visualizzare il proprio elaborato, con la relativa correzione, tramite un'apposita funzione che sarà resa disponibile entro breve nel sistema informativo "Istanze On Line".

L'USR quindi non risponderà alle richieste di accesso agli atti presentate dai candidati.

Di analogo tenore [la comunicazione diramata il 23 marzo dall'USR Friuli Venezia Giulia](#), che informa i candidati che l'amministrazione non risponderà a richieste di accesso agli atti inerenti le prove del concorso ordinario della secondaria.

Queste comunicazioni evidentemente rispondono alle numerose istanze presentate dai candidati, per questo è importante che il Ministero renda al più presto disponibili le prove concorsuali, in modo che i candidati possano avere contezza dei quesiti proposti e verificarne la coerenza con [i programmi del concorso](#) e i quadri di valutazione delle prove scritte.

Abbiamo sollecitato l'amministrazione in questa direzione.